

# Condizioni generali di vendita e di fornitura della DIMA Werkzeuge GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

## Art.1 Ambito di applicazione, forma scritta

1. Ai contratti conclusi con la DIMA Werkzeuge GmbH (di seguito brevemente DIMA) si applicano esclusivamente le presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura. Queste Condizioni si applicano agli imprenditori (§ 14 del codice civile tedesco), alle persone giuridiche di diritto pubblico e ai patrimoni speciali di diritto pubblico. Salva espressa approvazione per iscritto da parte nostra, non si accettano eventuali condizioni generali di contratto del Cliente che siano in contrasto con le presenti. Le presenti Condizioni generali di contratto trovano applicazione anche se, pur a conoscenza delle diverse condizioni generali del Cliente, effettuiamo la fornitura senza riserve.
2. Tutti gli accordi intercorsi tra la DIMA e il Cliente in merito al presente contratto devono essere stipulati per iscritto. Ciò vale in particolare in caso di rilascio di dichiarazioni di garanzia e di rinuncia al requisito della forma scritta. Eventuali accordi verbali sono nulli.
3. Le presenti Condizioni generali si applicano anche a tutti i futuri contratti con il Cliente, sia pure qualora non siano state espressamente menzionate durante le trattative.

## Art. 2 Offerte, conclusione del contratto, contenuto del contratto

1. Le nostre offerte non sono vincolanti. Possiamo accettare eventuali proposte contrattuali entro 4 settimane.
2. I campioni e i documenti, come ad es. i dépliant, i cataloghi, le illustrazioni, i dati tecnici, i dati relativi a pesi e misure, hanno una funzione meramente indicativa, salvo che non siano stati espressamente dichiarati vincolanti per iscritto.
3. I preventivi di spesa per le prestazioni d'opera vengono rilasciati dietro pagamento.
4. Sulle raffigurazioni e i disegni, sui calcoli e gli altri dati o documenti la DIMA si riserva un diritto di proprietà e un diritto d'autore; i terzi non possono accedervi. Ciò vale in particolare con riguardo ai dati o ai documenti contrassegnati come „confidenziali“; una loro eventuale consegna a terzi da parte del Cliente è subordinata al previo consenso scritto della DIMA. In caso di violazione di questo divieto la DIMA ha diritto al risarcimento del danno e al recesso da tutti i contratti già conclusi e non ancora eseguiti.

## Art. 3 Prezzi, condizioni di pagamento, scadenza anticipata, diritto di recesso, mora, ritiro, diritto di ritenzione, compensazione, domanda riconvenzionale, cifra forfetaria a titolo di risarcimento del danno

1. In mancanza di diverso accordo i prezzi si intendono franco magazzino o franco stabilimento, in particolare non comprensivi di imballaggio, trasporto, assicurazione, imposte doganali, imposte pretese da uno Stato straniero ecc. e dell'I.V.A. di volta in volta applicabile. In caso di forniture all'estero esenti dall'I.V.A. viene meno questa imposta. Per i pallet vengono messi in conto diritti di noleggio. Nel caso in cui venga concordata la consegna la fornitura ha luogo franco bordo del marciapiede nel luogo di scarico convenuto. In tal caso il Cliente è tenuto a provvedere a proprie spese al personale e alla macchina necessari alle operazioni di scarico.
2. Agli ordini si applica il listino prezzi in vigore al momento dell'ordinazione. Se tuttavia, fra la data del conferimento dell'ordine e quella della consegna, si dovessero verificare aumenti dei nostri prezzi di costo, in particolare a causa dell'aumento dei prezzi di materie prime quali il rame, l'alluminio, l'acciaio, ci riserviamo la possibilità di adeguare i prezzi in misura pari all'aumento.
3. In mancanza di diverso accordo il pagamento deve aver luogo al netto entro 30 giorni dalla data della fattura. In caso di pagamento entro 10 giorni dalla data della fattura viene concesso uno sconto pari al 2 % dell'importo della fattura.
4. Non siamo tenuti ad accettare pagamenti tramite assegno o cambiale. L'eventuale accettazione di queste forme di pagamento ha luogo unicamente pro solvendo. Le spese d'incasso e di sconto sono a carico del Cliente.
5. Il mancato pagamento di almeno due rate in caso di pagamento parziale ci autorizza ad esigere subito l'intera somma dovuta. Ciò vale anche in caso di precedente accettazione di cambiali o assegni che verranno allora restituiti dietro pagamento in contanti.
6. Qualora la situazione patrimoniale del Cliente dovesse peggiorare o modificarsi in seguito alla conclusione del contratto in modo tale da mettere a repentaglio il nostro diritto alla controprestazione, ovvero qualora tale situazione fosse stata già presente al tempo della conclusione del contratto ma sia venuta a nostra conoscenza soltanto in un momento successivo, possiamo rifiutare la nostra prestazione sino ad esecuzione della controprestazione. Ciò vale in particolare nei casi in cui abbiamo avuto inutilmente luogo misure di esecuzione forzata, protesti di cambiali e assegni, istanze di apertura della procedura d'insolvenza da parte del debitore, tentativi di moratoria, liquidazione o simili. In questi casi possiamo porre al Cliente un termine per eseguire la controprestazione o per prestare una garanzia. La mancata esecuzione della controprestazione o il mancato rilascio di una garanzia ci autorizza ad esercitare il recesso.
7. Se viene restituita della merce da noi fornita, questi articoli – salvo l'esercizio di ulteriori pretese di risarcimento del danno – saranno accreditati al Cliente con uno sconto adeguato e saranno imputati al nostro credito in sospeso. Il Cliente resta libero di provare nel caso concreto una diminuzione di valore inferiore.
8. Al Cliente spetta un diritto alla compensazione unicamente qualora la sua controprestazione sia stata riconosciuta per iscritto ovvero sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. E' esclusa la domanda riconvenzionale. Il Cliente può far inoltre valere un diritto di ritenzione soltanto qualora la sua pretesa si fondi sul medesimo rapporto contrattuale.
9. Per il caso in cui possiamo chiedere il risarcimento del danno al posto della prestazione ovvero acconsentiamo ad uno storno dell'ordinazione, si conviene una cifra forfetaria a titolo di risarcimento del danno pari al 25 % dell'importo dell'ordine. Il Cliente è tuttavia libero di dimostrare che abbiamo subito un danno inferiore. La presente clausola non esclude la possibilità di far valere un risarcimento del danno maggiore.

## Art. 4 Libertà di prestazione, termini di consegna, fornitura parziale, diritto di recesso, danni moratori

1. Il rispetto dei termini di consegna è sottoposto alla riserva della puntuale e corretta fornitura da parte dei nostri fornitori, sempre che non abbiamo garantito il risultato della prestazione o, ancora, non abbiamo assunto un rischio di procurarsi il bene dovuto.
2. I tempi di consegna da noi comunicati iniziano a decorrere soltanto dal momento in cui ci siano pervenuti eventuali documenti, autorizzazioni, dichiarazioni di nulla osta, informazioni, ovvero siano stati chiariti tutti i particolari dell'ordine, in particolare tutte le questioni tecniche o, infine, dal momento in cui ci sia pervenuto l'acconto eventualmente pattuito. Sono ammesse eventuali forniture parziali, fintantoché questo sia accettabile per il Cliente. Il termine di consegna si considera rispettato qualora la merce sia stata spedita entro tale termine ovvero, nel caso in cui siamo impossibilitati a spedire la merce per fatto a noi non imputabile, con la comunicazione al Cliente che la merce è pronta per la spedizione.

3. Non rispondiamo di eventuali ritardi nella consegna per cause di forza maggiore o altre circostanze a noi non imputabili, in particolare interruzioni delle vie di comunicazione, interruzione dell'esercizio, scioperi, serrate, carenza di materie prime, guerra, calamità naturali, a meno che non abbiamo garantito il risultato della prestazione e, inoltre, non abbiamo assunto il rischio di procurarsi il bene dovuto.
4. Se a causa delle circostanze di cui al numero 3 non siamo in grado di fornire la merce nei tempi di consegna convenuti, il periodo di consegna viene prorogato in misura adeguata. Qualora un impedimento a noi non imputabile a norma del numero 3 si protragga oltre il termine di consegna, abbiamo diritto di recedere dal contratto.
5. Se non siamo in grado di rispettare i tempi di consegna convenuti, il Cliente è tenuto, in seguito a richiesta da parte nostra ed entro un termine adeguato, a dichiarare se è ancora interessato alla fornitura. In assenza di una tale dichiarazione abbiamo diritto, entro un termine adeguato, di recedere dal contratto ovvero di risolvere il contratto.
6. In caso di ritardo da parte nostra valgono le seguenti disposizioni:
  - a. Se si è in presenza di una vendita con consegna a giorno fisso ovvero il Cliente può opporre che è venuto meno il suo interesse all'esecuzione del contratto o il ritardo è da attribuirsi ad una violazione intenzionale del contratto da parte nostra, dei nostri rappresentanti o ausiliari, rispondiamo per i danni causati dal ritardo in conformità alle disposizioni di legge.
  - b. Qualora la DIMA, i suoi rappresentanti o ausiliari abbiano violato con colpa un obbligo contrattuale essenziale ovvero abbiano violato con colpa grave un altro obbligo contrattuale e non ci si trovi in presenza di un caso di responsabilità a norma delle disposizioni di legge di cui alla lettera a., la nostra responsabilità per i danni derivanti dal ritardo nella consegna è invece limitata al danno prevedibile che si verifica in modo tipico.
  - c. Negli altri casi la nostra responsabilità per il ritardo nella consegna non sarà superiore al 5 % del valore della fornitura.
  - d. Sono fatti qui salvi gli ulteriori diritti che il Cliente può far valere ex lege.
  - e. Dalle precedenti disposizioni non deriva un'inversione dell'onere della prova.

## Art. 5 Trasferimento del rischio, consegna, installazione

1. Se non risulta diversamente dalla conferma dell'ordine, la consegna si intende "franco magazzino di Kirchheim/Teck". La spedizione, anche in caso di fornitura da un luogo diverso da quello di adempimento, avviene sempre con addebito in fattura e – anche nel caso di spedizione in porto franco e/o di spedizione mediante personale o macchinari propri – a rischio del Cliente.
2. Se è stata concordata una consegna da parte nostra, affinché le operazioni di scarico avvengano senza difficoltà il Cliente deve mettere tempestivamente a disposizione del personale competente e, se necessario, degli apparecchi tecnici (ad es. un carrello elevatore). Il veicolo deve naturalmente poter accedere direttamente al luogo di scaricamento ed essere immediatamente scaricato. Le spese ulteriori derivanti dall'eventuale assenza dei suddetti presupposti verranno fatturate a parte.
3. Eventuali danni derivanti dal trasporto devono essere comunicati al momento del ricevimento della merce alle ferrovie, alla posta, allo spedizioniere o al portatore, i quali devono accertarli per iscritto.
4. Su richiesta e a carico del Cliente verrà stipulata un'assicurazione sul trasporto per le merci da consegnare.

## Art. 6 Garanzia per vizi

1. Le merci fornite devono essere esaminate dal Cliente immediatamente dopo la consegna nella misura in cui ciò sia possibile in base ad un regolare andamento degli affari. Il Cliente deve denunciare tempestivamente la presenza di un vizio. In assenza di una tale denuncia la merce si considera accettata, sempre che non si tratti di un vizio non riconoscibile al momento dell'esame della merce. Il vizio che si manifesti successivamente deve essere denunciato tempestivamente dopo la sua scoperta. In caso contrario la merce si considera accettata pur in presenza di questo vizio. E' fatto salvo il § 377 del codice di commercio tedesco.
- Il dovere del Cliente di esaminare la merce fornita non viene meno neppure in caso di regresso dell'imprenditore a norma del § 478 codice civile tedesco. Se in questi casi non denuncia immediatamente il vizio fatto valere dal suo acquirente, la merce si considera accettata anche in presenza di questo vizio.
2. Se si è in presenza di un vizio abbiamo diritto di stabilire le modalità dell'adempimento suppletivo in considerazione del tipo di vizio e degli interessi legittimi del Cliente. Per quanto riguarda questi contratti un adempimento suppletivo si considera non riuscito dopo il fallimento del terzo tentativo. (Questo numero non trova applicazione in caso di regresso a norma del § 478 codice civile tedesco).
3. In caso di adempimento suppletivo in presenza di vizi siamo tenuti a sostenere soltanto le spese a tal fine necessarie, in particolare le spese di trasporto, di mano d'opera e per il materiale, se queste non sono aumentate in considerazione del fatto che la cosa è stata trasportata in un luogo diverso dalla sede o dallo stabilimento industriale a cui è stata fornita. (Questo numero non trova applicazione in caso di regresso a norma del § 478 codice civile tedesco).
4. Il diritto alla garanzia per vizi del Cliente nonché al risarcimento del danno si prescrivono in un anno. Questa disposizione non si applica in caso di regresso a norma del § 478 codice civile tedesco, nonché nei casi di cui ai §§ 438 co. 1 n. 2 e 634a co. 1 n. 2 codice civile tedesco. Questa disposizione non si applica qualora il Cliente rivendichi un risarcimento per danni derivanti dalla morte, da lesioni all'integrità fisica o alla salute ovvero che siano conseguenza della violazione intenzionale o per colpa grave di doveri da parte nostra o dei nostri ausiliari.
6. La vendita di cose usate ha luogo con esclusione di ogni garanzia da parte nostra.

## Art. 7 Responsabilità per risarcimento del danno e rimborso delle spese

1. In caso di nostra responsabilità per risarcimento del danno si applicano le seguenti disposizioni:
  - a. Se il diritto al risarcimento del danno si fonda sulla violazione intenzionale di doveri contrattuali da parte nostra, dei nostri rappresentanti o ausiliari, ne rispondiamo a norma delle disposizioni di legge. Se tale diritto si fonda sulla violazione per colpa grave di doveri contrattuali da parte nostra, dei nostri rappresentanti o ausiliari, la responsabilità si limita ai danni prevedibili che si verificano in modo tipico.
  - b. In caso di violazione colposa da parte nostra, dei nostri rappresentanti o ausiliari di doveri contrattuali essenziali, se non si è in presenza di un caso di responsabilità a norma delle disposizioni di legge ai sensi della lettera a., la responsabilità si limita al danno prevedibile che si verifica in modo tipico.
  - c. In assenza di una diversa regolamentazione ai punti a. e b., è esclusa una nostra responsabilità per risarcimento del danno.
2. L'esclusione e la limitazione di responsabilità di cui al numero 1 non si applicano alle sole pretese di natura contrattuale, bensì anche alle altre, in particolare alle pretese derivanti da fatto illecito. Esse trovano applicazione anche con riguardo al rimborso delle spese rivelatesi inutili in luogo della prestazione.
3. L'esclusione e la limitazione di responsabilità di cui al numero 1 non si applicano ad eventuali pretese esistenti a norma dei §§ 1 e 4 della legge sulla responsabilità del produttore o derivanti dalla morte, da lesioni all'integrità fisica o alla salute. Esse non

## Condizioni generali di vendita e di fornitura della DIMA Werkzeuge GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck

si applicano neppure qualora la DIMA abbia assunto una garanzia riguardo la qualità della sua merce o il risultato della prestazione ovvero abbia assunto un rischio di procurarsi il bene dovuto e i presupposti della garanzia si siano verificati ovvero il rischio si sia realizzato.

4. Una eventuale esclusione o limitazione della nostra responsabilità si estende anche alla responsabilità personale dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.

5. Per i danni derivanti dal ritardo nella consegna è prevista una disciplina speciale all'art. 4 numero 6.

6. Dalle precedenti disposizioni non deriva un'inversione dell'onere della prova.

### Art. 8 Garanzia della riserva della proprietà

1. La merce fornita rimane di proprietà della DIMA sino al pagamento completo di tutti i crediti derivanti dal contratto (riserva di proprietà). In presenza di una relazione commerciale in corso la riserva di proprietà cessa con l'esecuzione di tutti i pagamenti che ne derivano. Ciò vale anche qualora i nostri crediti siano stati annotati in un conto corrente e il saldo sia stato stabilito e accettato, nonché per i crediti futuri.

2. Il Cliente si obbliga a trattare con cura la merce fornita e, in particolare, ad immagazzinarla in modo competente; è inoltre tenuto a stipulare a proprie spese una sufficiente assicurazione valore a nuovo contro i danni da incendio, contro i danni causati dall'acqua e contro il furto.

3. In caso di pignoramenti ed altri interventi ad opera di terzi sulla merce fornita il Cliente deve darcene tempestiva comunicazione per iscritto, così che possiamo procedere giudizialmente a norma del § 771 codice di procedura civile tedesco. Qualora il terzo non dovesse essere in grado di rimborsarci le relative spese giudiziali e stragiudiziali, il Cliente risponde di tale perdita.

4. Il Cliente ha diritto di rivendere e utilizzare la merce fornita secondo il normale andamento degli affari; la DIMA conviene con il Cliente l'immediata cessione di tutti i crediti acquisiti nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi dalla rivendita dei beni forniti nei limiti del valore della merce in riserva di proprietà, e ciò a prescindere dal fatto che la merce fornita sia stata rivenduta dopo un'eventuale lavorazione. Per valore della merce in riserva di proprietà si intende l'importo finale della fattura con noi concordato (I.V.A. compresa). Se siamo comproprietari della merce in riserva di proprietà, la cessione dei crediti si estende all'importo corrispondente alla nostra quota di partecipazione. Al Cliente è fatto divieto di disporre diversamente della merce, in particolare di costituirlo in pegno o di venderla a scopo di garanzia.

5. Anche in seguito alla cessione il Cliente continua ad essere autorizzato ad incassare i crediti derivanti dalla rivendita. E' fatto salvo il nostro diritto di provvedere noi stessi ad incassare il credito. Ci obblighiamo tuttavia a non procedere all'incasso del credito finché il Cliente adempie le sue obbligazioni di pagamento grazie ai ricavi delle vendite, finché non è in ritardo con i pagamenti e in particolare non è stata presentata un'istanza di apertura della procedura di insolvenza nei suoi confronti ovvero si è in presenza di una cessazione dei pagamenti da parte del Cliente. In tal caso, tuttavia, possiamo pretendere che il Cliente renda noti i crediti a noi ceduti e i loro debitori, ci fornisca tutti i dati necessari all'incasso, ci consegni tutti i relativi documenti e comunichi ai suoi debitori la cessione.

6. Una lavorazione o trasformazione della merce fornita da parte del Cliente deve essere sempre fatta per nostro conto. Il diritto di aspettativa del Cliente sulla merce fornita si estende alla cosa trasformata. Se la merce fornita viene lavorata insieme ad altri oggetti che non ci appartengono acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in proporzione al valore oggettivo che la merce fornita aveva, al tempo della lavorazione, rispetto agli altri oggetti lavorati. Alla cosa risultante dalla lavorazione si applicano le medesime disposizioni valide per la merce fornita con riserva della proprietà.

7. La DIMA conviene con il Cliente anche la cessione dei crediti a garanzia dei suoi crediti nei confronti del medesimo in misura pari al valore della merce in riserva di proprietà con tutti i diritti accessori e in qualità di crediti privilegiati, i quali gli siano derivati nei confronti di un terzo dopo che la merce in riserva di proprietà è divenuta, in seguito ad accessione, elemento essenziale di un fondo, di una nave, di un edificio navale o di un velivolo altrui. Si applica in via analogica l'art. 8 n. 4. frasi 2 e 3.

8. La DIMA conviene con il Cliente anche la cessione dei crediti a garanzia dei suoi crediti nei confronti del medesimo in misura pari al valore della merce in riserva di proprietà con tutti i diritti accessori e in qualità di crediti privilegiati, che egli abbia acquisito in seguito alla vendita ad un terzo di un fondo, di una nave, di un edificio navale o di un velivolo di sua proprietà e di cui la merce in riserva di proprietà era divenuta, in seguito ad accessione, un elemento essenziale. Si applica in via analogica l'art. 8 n. 4. frasi 2 e 3.

9. Se la merce in riserva di proprietà viene unita per accessione, commistione o mescolanza a merci appartenenti al Cliente ovvero a terzi, ne acquisiamo la comproprietà ai sensi di legge. Nel caso in cui, in seguito ad accessione, commistione o mescolanza, il Cliente acquisti la proprietà esclusiva del bene, egli cede sin d'ora alla DIMA la comproprietà in proporzione al valore che la merce in riserva di proprietà aveva, al tempo dell'accessione, commistione o mescolanza, rispetto all'altra merce. In questi casi, il bene su cui la DIMA vanta un diritto di proprietà o comproprietà dovrà essere custodito gratuitamente dal Cliente per suo conto.

10. Su richiesta del Cliente, la DIMA si impegna a svincolare le garanzie dovutele nel caso in cui il valore realizzabile delle sue garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire ovvero l'importo nominale sia superiore del 50 %; la scelta in merito alle garanzie da svincolare spetta alla DIMA.

### Art. 9 Diritti di privativa

In mancanza di diverso accordo, siamo tenuti ad eseguire la fornitura esente da diritti di proprietà industriale e da diritti d'autore di terzi esclusivamente nel Paese del luogo di destinazione.

### Art. 10 Diritto applicabile, luogo di adempimento, foro competente

1. Al presente contratto si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca ad esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili.

2. Luogo di adempimento di tutte le prestazioni derivanti dal presente contratto è D-73230 Kirchheim/Teck. Foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto ed in collegamento con esso è D-73230 Kirchheim/Teck. Ci riserviamo tuttavia il diritto di citare in giudizio il Cliente anche presso la sua sede.

### Art. 11 Varie

L'eventuale inefficacia, anche futura, di una disposizione del presente contratto non pregiudica l'efficacia delle altre disposizioni contrattuali. In tal caso le parti si obbligano a sostituire la disposizione inefficace con un'altra che miri a conseguire un risultato economico il più vicino possibile a quello che le parti avrebbero convenuto se fossero state al corrente dell'inefficacia.

16/04/2008